

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 258 *final*
- **Codice interistituzionale:** 2023/0156(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo

La realizzazione del mercato interno europeo è un obiettivo prioritario per l'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3, TUE). Il mercato interno è caratterizzato dall'integrazione entro un unico spazio di tutti i mercati degli Stati membri grazie alla piena attuazione, al suo interno, delle quattro libertà fondamentali di circolazione, di mezzi, persone, servizi e capitali (articolo 26 TFUE).

L'unione doganale e la cooperazione doganale nell'UE (artt. 30-33 TFUE) rappresentano degli strumenti imprescindibili per la realizzazione, in particolare, della libera circolazione delle merci all'interno del territorio dell'Unione europea. L'efficiente funzionamento dell'unione doganale è, pertanto, considerato essenziale non solo per assicurare la stabilità e il buon andamento dell'economia all'interno dei confini dell'Unione ma anche perché necessario al fine di attuare nel concreto quegli elevati standard in materia ambientale, sociale, digitale e di sicurezza di cui l'UE si è dotata e che sono volti a plasmare le condotte delle imprese che operano non solo all'interno ma anche all'esterno del mercato unico.

Ai sensi del predetto articolo 3 del TUE, infatti, la creazione del mercato interno si accompagna a un impegno dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su una economia sociale di mercato fortemente competitiva, che punti alla piena occupazione e al progresso sociale e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

È stato rilevato che l'attuale modello doganale europeo presenta una serie di inefficienze che ostacolano l'obiettivo della realizzazione del mercato interno auspicato dai Trattati istitutivi ed espongono l'Unione a una serie di gravi rischi.

In primo luogo, il sistema doganale europeo attualmente operante non appare adatto a far fronte all'incremento dei volumi del traffico di merci e dichiarazioni che si è prodotto all'indomani della pandemia di Covid-19.

Appare necessario un monitoraggio capillare alle frontiere della catena di approvvigionamento, per mezzo di efficaci strumenti informatici che consentano alle autorità doganali di applicare alle

merci in entrata e in uscita dalle frontiere dell'Unione i cosiddetti "divieti e restrizioni" (ovverosia le norme che supportano le priorità e i valori dell'Unione previsti nei Trattati istitutivi, quali la legislazione sui cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, il lavoro forzato e il controllo delle armi da fuoco) e di gestire la recente impennata del volume di piccole spedizioni di basso valore che entrano nell'Unione ogni anno, operate online nei confronti dei singoli consumatori. In assenza di un tale sistema, l'Unione resterebbe costantemente esposta al rischio di essere, invasa da importazioni provenienti da paesi terzi non rispettose degli ambiziosi standard che essa si è prefissa di osservare, compromettendo, di conseguenza, la salute, la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente dell'Unione.

L'organizzazione non ottimale del sistema doganale europeo e della cooperazione doganale rappresenta, inoltre, per l'Unione anche una fonte di ingenti perdite finanziarie. Le Dogane europee riscuotono, infatti, circa 80 miliardi di euro all'anno in dazi doganali, accise e imposta sul valore aggiunto (IVA) che contribuiscono a finanziare i bilanci sia dell'Unione che degli Stati membri nazionali ma i processi, i sistemi e la governance delle dogane dell'Unione, oggi troppo complessi e macchinosi, espongono l'Unione europea alla perdita di un numero cospicuo di entrate pubbliche.

Da ultimo il mutato contesto geopolitico a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa ha comportato per le Dogane l'ulteriore aggravio di dover applicare alle merci provenienti da quest'ultimo paese le relative sanzioni.

La capacità delle Dogane di controllare e di determinare quali merci siano ammesse all'ingresso e quali possano essere esportate al di fuori dei confini dell'Unione è, quindi, di importanza strategica per l'economia, per la prosperità e per la sicurezza dell'Europa, dei suoi cittadini e dell'ambiente. Si rammenta infatti che le Autorità doganali proteggono i confini anche con riguardo ai rischi di natura sanitaria, sociale, ambientale e attinenti alla sicurezza interna, collaborando con le Autorità rispettivamente competenti in ciascuna materia.

In questo contesto si inserisce la presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (abrogando il reg. UE n. 952/2013) e l'Autorità doganale dell'Unione europea.

La proposta rientra in un più ampio pacchetto di proposte normative con cui si è inteso riformare radicalmente il sistema doganale dell'Unione europea. Il pacchetto si compone di tre proposte: oltre alla proposta di modifica del codice doganale, è stata adottata una proposta di modifica della tariffa doganale (*"Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the introduction of a simplified tariff treatment for the distance sales of goods and Regulation (EC) No 1186/2009 as regards the elimination of the customs duty relief threshold COM/2023/259 final"*) e una proposta di modifica della direttiva IVA (*"Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules relating to taxable persons who facilitate distance sales of imported goods and the application of the special scheme for distance sales of goods imported from third territories or third countries and special arrangements for declaration and payment of import VAT COM/2023/262 final"*) .

Con tale proposta si è scelto di arginare le sueposte inefficienze del sistema doganale europeo per mezzo della semplificazione delle procedure doganali e dell'istituzione di un'Autorità doganale dell'UE che gestisca a livello centralizzato uno spazio doganale digitale europeo. Queste misure dovrebbero produrre il risultato di un sistema doganale sempre più integrato, capace di rilevare le frodi e di individuare e bloccare le merci non conformi alle prescrizioni dell'Unione a vantaggio di cittadini e consumatori.

Tra gli obiettivi della presente proposta di regolamento doganale vi è anche quello della riduzione degli oneri per gli operatori economici che dovranno immettere i dati doganali una sola volta per il

tramite dell'unica interfaccia prevista per spazio doganale digitale europeo. Non sarà, quindi, più necessario per le imprese presentare una dichiarazione ad hoc per ogni spedizione. Per gli operatori più virtuosi e ritenuti "affidabili" sulla base di determinati criteri prestabiliti (*Trust and Check Traders*), poi, è prevista la possibilità di immettere in libera pratica le merci ed effettuare i relativi pagamenti periodici, senza la presentazione delle relative dichiarazioni.

Si segnala infine che i tempi di implementazione, che dovrebbero svolgersi in due tappe, in un arco temporale di 10/15 anni, risultano idonei a garantire un impatto organizzativo e finanziario sostenibile, in quanto diluito nel tempo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta oggetto della presente relazione rispetta il principio di attribuzione così come definito all'articolo 13, paragrafo 2, TUE in quanto la base giuridica della presente proposta è rappresentata dall'articolo 3 TFUE che attribuisce competenza esclusiva all'Unione, tra l'altro, in materia di Unione doganale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Rientrando l'Unione doganale tra le materie di esclusiva competenza dell'Unione europea, il richiamo al principio di sussidiarietà non è pertinente.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, comma 1, TUE, che esige che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione debba limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, risulta rispettato. In particolare:

- la proposta è tesa a rafforzare le procedure di controllo doganale (che, svolte attualmente a livello nazionale, potrebbero risultare frammentate e di conseguenza inefficaci) per mezzo dell'introduzione di strumenti informatici all'avanguardia e dell'istituzione di una Autorità doganale europea centralizzata (c.d. *EU Customs Authority*) che gestisca in modo unitario i controlli alle frontiere;

- la misura risulta inoltre semplificatoria in quanto consente di ridurre e uniformare le interfacce (attualmente più di 111) e i sistemi informatici con cui gli importatori devono trattare;

- infine, la misura appare diretta a fornire una banca dati doganale centrale dell'Unione e una contemporanea supervisione della catena di approvvigionamento a livello europeo. In tal modo si rende l'Unione europea meno vulnerabile a tutti i tipi di rischi, dalla perdita di entrate pubbliche, al terrorismo, alle attività criminali e alle frodi, all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi. In ultima analisi ciò consentirà di ridurre il rischio di concorrenza sleale da parte di operatori esterni.

In tal senso, gli oneri previsti a carico degli Stati membri al fine di implementare il progetto di riforma appaiono proporzionati in paragone ai benefici attesi, in particolare in termini di maggiori introiti derivanti dall'incasso di dazi doganali, accise e imposta sul valore aggiunto (IVA) che contribuiscono a finanziare i bilanci non solo dell'Unione ma anche degli Stati membri [v., comunque, *infra, sub "Valutazione d'impatto"*]. A tali vantaggi si aggiungono anche quelli di natura non strettamente finanziaria sopra ricordati.

Gli operatori economici del mercato unico beneficeranno della riduzione del pericolo di concorrenza sleale dei prodotti importati che non dovessero rispettare le norme e gli standard dell'UE. Beneficeranno inoltre della semplificazione offerta dall'implementazione del *Customs Data Hub*.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Nel complesso, la valutazione delle finalità generali del progetto normativo può considerarsi positiva in quanto:

- tende ad aggiornare e migliorare l'impianto originario del Codice sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione dello stesso e alla luce delle nuove esigenze emerse nel contesto economico internazionale.

- mira a rafforzare le capacità delle autorità doganali (nella cui nozione rientra anche la Guardia di finanza) di sorvegliare e controllare le merci che entrano nel territorio doganale e ne escono.

La riforma, inoltre, si pone l'obiettivo di istituire l'Autorità doganale dell'Unione europea e stabilire le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l'istituzione del centro doganale digitale dell'Unione europea.

Il progetto ha valore prioritario poiché, come riportato anche nella relazione della Commissione, le autorità doganali sono attualmente gravate da una varietà e una complessità sempre maggiore di compiti e, al contempo, dal sensibile aumento delle spedizioni di modesto valore nell'ambito dell'*e-commerce*. La riforma doganale mira a rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri, nonché le politiche dell'Unione a tutela dei cittadini, dei consumatori, dell'ambiente e delle catene di approvvigionamento nel loro complesso, aumentando la tutela dell'UE nei confronti del commercio illegale.

In particolare, è pregevole l'intento di dare alle autorità doganali dell'UE strumenti unitari ed uniformi con la finalità di garantire parità di trattamento agli operatori su tutto il territorio dell'Unione europea, evitando, al contempo, potenziali distorsioni nei traffici commerciali.

Analogamente degna di nota è la scelta di introdurre due semplificazioni relativamente all'origine delle merci e al valore in dogana nell'ambito del commercio elettronico. La prima riguarda la prova dell'origine non preferenziale che potrà essere oggetto di esonero per le merci del commercio elettronico, se l'importatore opterà per l'uso del trattamento tariffario semplificato che si intende introdurre. L'obiettivo, da ritenersi complessivamente positivo, è quello di sollevare gli operatori dagli oneri amministrativi per ottenere prove dell'origine preferenziale, solitamente sproporzionati rispetto al valore delle merci.

La seconda semplificazione prevede, sempre nei casi in cui l'importatore adotterà tale trattamento tariffario semplificato, che le spese di trasporto fino alla destinazione finale delle merci debbano essere incluse nel valore in dogana. Questo approccio garantirà un maggior allineamento della base imponibile per i dazi all'importazione e l'IVA per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico da impresa a consumatore, dove i costi di trasporto sono generalmente determinati fino all'indirizzo del consumatore finale.

Con riferimento al sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), è condivisibile la scelta della Commissione di tenere conto delle specifiche Raccomandazioni della Corte dei Conti UE (Special Report 13/2023). Restano, tuttavia, da definire le norme di applicazione previste dalla proposta (regolamenti di esecuzione e delegati), dalle quali dipenderà l'efficacia delle nuove disposizioni.

Infine, è apprezzabile la tempistica prospettata nella *timeline* disegnata dall'Ue nel piano di riforma doganale [cfr. *Customs Reform Factsheet_op2* (europa.eu)] nella misura in cui è prevista una progressione dell'attuazione delle riforme per passaggi successivi, intervallati dai termini idonei per consentire di monitorare i risultati intermedi conseguiti e di apportare gli eventuali opportuni correttivi.

Considerato quanto sopra, il progetto non appare di particolare urgenza, ad eccezione della necessità di regolamentare il settore dell'*e-commerce* e di garantire uniformità di comportamento

volte ad evitare distorsioni dei traffici commerciali.

Con riferimento all'attività di analisi e gestione del rischio si ritiene che corrisponda all'interesse nazionale una riforma delle disposizioni doganali dell'Unione che favorisca una maggiore uniformità delle analisi di rischio ed una più organica indicazione dei settori di maggiore interesse operativo presso tutti gli Stati membri. Nella pratica esperienza di analisi dei flussi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerando anche le precedenti denominazioni e modalità organizzative, ha più volte rilevato distorsioni di traffico internazionale a rischio da un dispositivo doganale nazionale ad un altro; ci si riferisce per esempio ai fenomeni di sotto-fatturazione dei valori imponibili dichiarati in importazione per merci di origine cinese, che una volta individuate e contrastate dal sistema antifrode italiano, hanno interessato, nel tempo, i processi di sdoganamento registrati presso valichi doganali del Regno Unito e dell'Ungheria, ove sono stati trattati con minore sensibilità, generando ingenti perdite erariali all'Unione ed agli Stati membri, come successivamente rivelato dalla Commissione UE [su dette distorsioni, la Direzione antifrode dell'Agenzia ha corrisposto per tempo con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con la Direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale (TAXUD) della Commissione europea e, in via bilaterale, con le strutture doganali del Regno Unito e dell'Ungheria].

Altre distorsioni di flusso a rischio, anche nel settore extratributario, sono state svelate nel tempo, in relazione a traffici illeciti di rifiuti plastici, prima dichiarati in esportazione dall'Italia verso la Cina con accertamento di numerose irregolarità ambientali e poi registrati in uscita dalla UE presso valichi della Slovenia, ove invece non sono stati sottoposti ad alcun controllo, se non in casi sporadici (su dette distorsioni, l'Agenzia ha corrisposto con la Commissione Parlamentare di inchiesta sugli eco-reati – 17^a Legislatura).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La presente proposta risulta conforme all'interesse nazionale in quanto l'efficientamento della unione doganale comporterebbe un incremento in termini di recupero dei dazi, delle accise e dell'IVA che sono strumentali a finanziare non solo le attività dell'Unione europea, ma anche la spesa pubblica degli Stati membri.

Le disposizioni contenute nel progetto sono sicuramente conformi all'interesse nazionale in quanto tendono a semplificare le procedure doganali per gli operatori, soprattutto quelli più affidabili, attraverso un sistema di controlli più efficiente che garantisca sia la corretta riscossione dei diritti doganali che la tutela del mercato unionale attraverso un'attenta applicazione delle norme extratributarie.

Inoltre, il progetto, pur non modificando gli elementi del valore e dell'origine, che sono in gran parte determinati dalle norme internazionali dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, nonché dagli accordi commerciali bilaterali dell'UE, introduce alcune semplificazioni che l'importatore può decidere di utilizzare per determinare il dazio doganale applicabile alle operazioni da impresa a consumatore, rendendo pertanto più agevoli le operazioni di esportazione verso l'UE e l'Italia.

Si osserva, tra l'altro, che l'articolo 5 della proposta di riforma definisce, tra l'altro, le "autorità doganali" preservando la definizione contemplata nel vigente Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013), che consente di ricomprendere l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza nella nozione di "autorità doganale", coerentemente con l'assetto istituzionale interno. Si ritiene che il progetto di riforma sia coerente con l'assetto istituzionale interno e conforme all'interesse nazionale anche dal punto di vista delle norme che impattano sul sistema dei controlli (articolo 43 ss.) e in tema di cooperazione (articolo 239 ss.) che fanno riferimento al concetto di "autorità doganali" per come definito dall'articolo 5 della proposta.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta sarà discussa nell'ambito del Gruppo unione doganale (GUD) del Consiglio dell'Unione europea, cui partecipa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; sono in corso interlocuzioni per formalizzare una partecipazione congiunta anche della Guardia di finanza in considerazione della peculiarità dell'ordinamento nazionale in cui la cooperazione tra il comparto sicurezza e quello doganale costituisce una caratteristica strutturale e distintiva.

La stabile presenza della Guardia di finanza all'interno degli spazi doganali, nella zona di vigilanza doganale terrestre e marittima e all'esterno di tali ambiti con proiezioni spiccatamente operative garantisce, infatti, quel costante interscambio informativo e operativo che rappresenta ancora un mero obiettivo programmatico nella gran parte degli altri Stati membri.

Rispetto alle prospettive negoziali, si evidenzia che nella riunione "economia e finanza" del Consiglio UE del 14 luglio 2023 si è svolto un dibattito orientativo di natura preliminare sulla proposta in esame, da cui è emerso un atteggiamento tendenzialmente favorevole degli Stati membri pur con la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici con riguardo a talune particolarità.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'adozione del nuovo codice potrebbe comportare la necessità di nuove risorse umane, soprattutto al fine di eseguire le attività di revisione di tutte le autorizzazioni AEO per le semplificazioni doganali entro il 2037, nonché di revoca o conversione nelle autorizzazioni "Trust and Check" per gli operatori economici di fiducia e certificati (articolo 25 della proposta).

Analogamente la medesima esigenza sembra prospettarsi per consentire il rispetto dei termini di rilascio delle decisioni doganali (articolo 6 ss.), considerato che la mancata adozione della decisione entro i termini prescritti fa considerare la domanda come respinta ed il richiedente ha facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa, con conseguente aggravio per l'Ufficio per eventuale attività istruttoria correlata al contenzioso.

Con riferimento all'impatto finanziario, considerato che non sono ancora state predisposte le disposizioni di attuazione risulta complesso, al momento, compiere valutazioni sulle eventuali risorse umane e finanziarie necessarie a dare attuazione al nuovo Codice.

Si ritiene, pertanto, che la riduzione di costi prospettata dagli organismi unionali nella presentazione del progetto di riforma in esame debba essere oggetto di approfondimenti in quanto occorre ponderare l'impatto delle modifiche in trattazione sulla specificità dell'Amministrazione italiana calcolando analiticamente costi e benefici al fine di una completa quantificazione finanziaria.

Per converso, è da considerare anche il possibile impatto in termini di maggiori diritti derivanti dall'importazione di merci applicando il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, per le quali le spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione delle stesse nel territorio doganale dell'Unione e le spese di trasporto dopo il loro ingresso in tale territorio saranno incluse nel valore in dogana.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta potrebbe avere effetti positivi in termini di maggiore uniformità di applicazione delle disposizioni in materia doganale.

Tali effetti dipenderanno, però, anche dalla successiva predisposizione e adozione dei regolamenti di esecuzione e delegati già previsti dalla proposta.

In particolare, le condizioni per la prestazione dei servizi del rappresentante doganale saranno disciplinate in nuove disposizioni applicative valide in tutto il territorio dell'Unione, senza più prevedere margini di regolamentazione nazionale di tali servizi.

Inoltre, il progetto ha l'ambizione di prevedere parametri sanzionatori uniformi entro cui gli Stati membri dovranno adottare le corrispondenti discipline domestiche, con rilevanti impatti su queste considerato che la materia sanzionatoria è sempre stata considerata di esclusiva competenza dei singoli Stati membri.

Infine, si ritiene che la creazione di una Autorità doganale dell'Unione possa contribuire ad una maggiore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, oltre che favorire l'acquisizione da parte del dispositivo doganale di una maggiore base informativa utile, sia per una più efficace individuazione delle minacce e sia per una gestione più efficiente delle connesse attività di controllo.

A tale riguardo, anche in considerazione delle disposizioni contenute nel Reg. UE 1672/2018 (relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione), occorrerà prevedere un rafforzamento - a livello nazionale - delle intese e delle sinergie tra le autorità doganali, nel quadro delle rispettive funzioni già previste a legislazione vigente, e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) nazionale, oltre che con l'Autorità giudiziaria e le altre autorità che presidiano gli ambiti posti a tutela dello specifico settore. In detto contesto, occorre considerare la possibilità di procedere agli adeguamenti del caso, tenendo conto di quanto previsto - per esempio - al considerando 32 della proposta, in ordine al rafforzamento della collaborazione con le altre agenzie della UE come Europol e Frontex.

Di tali elementi, quindi, occorrerà tenere conto ai fini del conseguente adeguamento delle risorse umane e dei mezzi tecnologici e tecnici in dotazione delle autorità doganali.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, essendo l'unione doganale di competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Fermo quanto sopra riportato (*sub* "Valutazione d'impatto") circa gli eventuali costi finanziari e in tema di risorse umane scaturenti dall'attuazione del progetto, sicuramente la figura del "Trust and Check" ridurrà l'impegno dell'Amministrazione doganale nei controlli in linea.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La semplificazione delle procedure e l'armonizzazione delle pratiche doganali consentirà agli operatori di ottenere benefici in termini di risparmio di costi e di competitività sul mercato unionale e internazionale.

A titolo esemplificativo, nei casi di trattamento tariffario per le vendite a distanza, l'esenzione dall'obbligo di provare l'origine non preferenziale delle merci avrà un impatto positivo sulle imprese in termini di semplificazione delle procedure.

Infine, la previsione della nuova autorizzazione per l'operatore "Trust and Check", in sostituzione dell'autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, può rappresentare una nuova opportunità per le imprese in grado di soddisfare i nuovi requisiti aggiuntivi, che potranno godere di importanti nuovi benefici. Per converso, occorre segnalare che, qualora dalle disposizioni di applicazione ancora da definire risultassero condizioni difficili da soddisfare per il mondo delle

imprese italiane, queste ultime potrebbero perdere lo status di affidabilità di operatore economico autorizzato e i vantaggi collegati, compresi quelli puramente competitivi, che ne derivano a livello internazionale.

Altro

In relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea, gli Uffici competenti potrebbero produrre osservazioni su eventuali modifiche o integrazioni che dovessero emergere nel corso dell'evoluzione della proposta normativa in esame nell'ambito del Gruppo unione doganale

Si evidenzia, comunque, allo stato, l'importanza assunta:

a - da più organiche misure per il trattamento dei dati personali e giudiziari necessari per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti - anche di natura penale;

b - dalla necessità di rafforzare gli scambi informativi e la collaborazione "multi-agenzia" tra le autorità doganali (nel quadro delle rispettive funzioni già previste a legislazione vigente) ed altre autorità nazionali.

La proposta prevede infatti la necessità di rafforzare le attività preventive di raccolta ed analisi delle informazioni, con espliciti riferimenti a poteri di intercettazione, blocco, sequestro e revisione delle spedizioni irregolari. In proposito, la Guardia di finanza (in quanto autorità doganale e Forza di polizia) potrà continuare a garantire lo sfruttamento dei dati registrati anche negli archivi delle forze di polizia che direttamente riguardano i soggetti attivi nella movimentazione transfrontaliera di merci e valuta, contemperando le esigenze poste a tutela dell'efficacia del dispositivo di controllo doganale, della protezione dei dati personali e giudiziari e della tutela della riservatezza operativa.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto:</p> <p>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Codice della proposta: COM(2023) 258 final – Codice interistituzionale: 2023/0156(COD) – Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze
--

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art da 1 a 5	No norme nazionali	
Art. da 6 a 12	No norme nazionali	Art. 6 par. 3 Per quanto riguarda eventuali oneri finanziari e amministrativi, la nuova disposizione potrebbe comportare l'impiego di maggiori risorse umane in termini di ore/persona per consentire all'AD di rispettare i termini di rilascio delle decisioni e per fronteggiare eventuale attività istruttoria correlata al possibile contenzioso.
Art. 13 e 14	No norme nazionali	

Artt.15-17	Artt. 19 e ss. e art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546	
Art. 18	Art. 1 D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374	
Art. 19	No norme nazionali	
Artt. 20-21-22	No norme nazionali	
Artt. 23-26	Art. 50- <i>bis</i> , comma 4 lett. b) D.L. n. 331 del 30/08/1993	
Artt. 27-28	Art. 40 TULD	
Artt. 29-40	D.lgs. n. 196/2003	
Artt. 41-47	Art. 20 bis - 59-63, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Artt. 8-10 D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374	
Art. 48, paragrafi 1 e 2	Art 11 D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374	
Artt. 49--55	No norme nazionali	
Artt. 56--58	Art. 39 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 59	No norme nazionali	
Art.60	No norme nazionali	
Art. 61	No norme nazionali	
Art.62	No norme nazionali	
Art.63 (1) e (3)	Art. 56 e 133, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art.64,65	Art. 56 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Art. 5 D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374	
Art.66, 67(1)	No norme nazionali	
Art 67	Art. 56 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art.68 e 69	Artt. 6, comma 5 e 8 D.lgs. 8 novembre 1990 n. 374	

Art.70, art.71	Art. 7 D.lgs. 8 novembre 1990 n. 374	
Art.72,73	No norme nazionali	
Artt. 74 e 75	No norme nazionali	
Artt. 76, 77, 78	Artt. da 275 a 281 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. 79, 80 par. 1 e 6	No norme nazionali	
Artt. 81, 82	No norme nazionali	
Art. 83 e 84	No norme nazionali	
Art. 85	Artt.101 e 117 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 86	Artt. 94 e 95 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 87	No norme nazionali	
Artt. 88, 89, 90, 91, 92, 93	Artt. Da 133 a 139 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 94	No norme nazionali	
Artt. 95, 96, 97	No norme nazionali	
Art. 98	No norme nazionali	
Art. 99	No norme nazionali	
Art.100	No norme nazionali	
Art. 101	Art. 55 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 102	Artt. 179, 180, 182, 203, 203 - <i>bis</i> D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 103	No norme nazionali	
Art. 104	No norme nazionali	
Art. 105	Artt. 153, 154, 188, 190, 197, 206, 206- <i>bis</i> , 206- <i>ter</i> , 210 e 213 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 106	Art. 184 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art .107	No norme nazionali	
Art. 108	Art. 152 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	

Art. 109	Artt. da 187 a 206-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. 110 e 111	Art. 226 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 112	Art. 238 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. da 113 a 115	Art. 229-232 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	Nel TULD non ci sono riferimenti alla Convenzione TIR
Artt. 116 e 117	Art. 238 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. da 118 a 126	Artt. da 149 a 163, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. da 127 a 131	Artt. da 166 a 169, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt. da 132 a 134	Artt. da 214 a 217 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 135	No norme nazionali	
Art. 136	Art. 183 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 137	Artt. 175 e 176, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 138	Art. 179 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 139	Art. 185 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 140	Artt. da 199 a 203 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 141	Art. 209 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art. 142	No norme nazionali	
Artt. 143 e 144	Art. 206-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	

Art 145 -157	No norme nazionali	
Artt.159-169	Art.34-39;	
Artt 170-179	Artt. da 87 a 90, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt 180-185	No norme nazionali	
Artt 186-192	Artt. da 77 a 86 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Artt 193-198	Artt. da 91 a 93 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art.199-200	Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art.201-244	No norme nazionali	
Art.245-254	Art 302-322 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	
Art.255-265	No norme nazionali	